

Denominazione COA - UNIONE - ASSOCIAZIONE *

UNIONE NAZIONALE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

RECAPITO E-MAIL *

Inserire il recapito e-mail

PATRIZIO.LEOZAPPA@STUDIOLEOZAPPA.IT

COGNOME E NOME *

Precisare il nominativo di un referente per eventuali contatti in merito alle risposte di questo modulo

AVV. LEOZAPPA PATRIZIO

RECAPITO TELEFONICO *

Inserire un recapito telefonico del referente indicato

068091651

Trattamento dei dati personali

Il presente questionario è anonimo e le informazioni raccolte saranno trattate in maniera aggregata, con lo scopo di esaminare le osservazioni fornite da Ordini, Unioni forensi e Associazioni forensi sullo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista adottato con decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144. Ai sensi dell'art. 6, n. 1), lett. f), del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti (nome referente Ordine/Unione forense/Associazione forense, recapito e-mail e telefonico) saranno trattati esclusivamente con lo scopo di agevolare le comunicazioni nell'ambito della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni e della trasmissione dei risultati dell'indagine.

OSSERVAZIONI GENERALI

Eventuali rilievi generali sullo schema di decreto

ART. 1 (Modifiche al decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144), LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 1

1. Al decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Settori di specializzazione) 1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, fiscale e

doganale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, dell'informatica e della protezione dei dati personali.

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 1

ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 2

2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3, 4 e 5.

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 2

PROPOSTA EMENDATIVA: Il comma 2 del nuovo art. 3 è sostituito dal seguente: <<2. Nei settori di cui alle lettere a) e b) il titolo di specialista si acquisisce unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3 e 4.>> MOTIVAZIONE: Il comma 2 prevede la necessità di acquisire la specializzazione in almeno uno degli indirizzi introdotti dal nuovo art. 3 del DM al fine di conseguire il titolo di specialista nei (soli) settori di specializzazione del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Esso è di dubbia legittimità, atteso che l'art. 9 della legge n. 247/2012 stabilisce che la specializzazione si consegue nei settori, ignorando del tutto gli indirizzi. Per quanto concerne in particolare il "diritto amministrativo", in ogni caso, poiché si tratta di un settore già di per sé specialistico, anche dal punto di vista della domanda di servizi legali, si ritiene che esso, al pari dei settori di cui alle lettere da e) a l) del comma 1 del nuovo art. 3, non vada declinato in indirizzi ai fini del conseguimento del titolo di specialista, non esistendo per il diritto amministrativo l'esigenza di "evitare una contraddittoria ed impropria connotazione generalista del titolo" in questione (v. Relazione Illustrativa). Si propone quindi la totale eliminazione degli indirizzi afferenti al settore del diritto amministrativo, anche per evitare che essi possano assumere una rilevanza del tutto impropria, ad esempio ai fini dell'affidamento degli incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, contro le previsioni della legge n. 247/2012.

ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 3

3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto successorio; c) diritti reali, condominio e locazioni; d) diritto delle assicurazioni e della responsabilità professionale; e) diritto agrario; f) diritto commerciale; g) diritto industriale e della proprietà intellettuale; h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; i) diritto dell'esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari.

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 3

ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 4

4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto penale della persona, dei minori e della famiglia; b) diritto penale della pubblica amministrazione; c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia; d) diritto penale dell'economia e dell'impresa; e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; f) diritto dell'esecuzione penale.

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 4

ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 5

5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; b) diritto urbanistico e dell'edilizia; c) diritto dell'ambiente; d) diritto sanitario; e) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale; f) diritto delle autonomie territoriali e contenzioso elettorale.»;

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA A - NUOVO ART. 3 DM 144/2015, COMMA 5

PROPOSTA EMENDATIVA: il comma 5 del nuovo art. 3 è eliminato. MOTIVAZIONE: v. comma 2

ART. 1, LETTERA B

b) all'articolo 6, comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.»;

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA B

PROPOSTA EMENDATIVA: b) all'articolo 6, comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da cinque avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina due componenti, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto su designazione del Consiglio nazionale forense. Gli avvocati rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di

attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.»; MOTIVAZIONE: Trattandosi di giudicare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8, si ritiene che la commissione di valutazione debba essere composta da soli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e qualificati nel settore oggetto di specializzazione.

ART. 1, LETTERA C

c) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il conseguimento del titolo di specialista con indirizzo ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 5, non comporta l'obbligo di indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi negli elenchi degli avvocati specialisti di cui al comma 1.»;

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA C

PROPOSTA EMENDATIVA: c) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il conseguimento del titolo di specialista con indirizzo ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 4, non comporta l'obbligo di indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi negli elenchi degli avvocati specialisti di cui al comma 1»;
MOTIVAZIONE: v. comma 2

ART. 1, LETTERA D

d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione»; 2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore»;

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA D

PROPOSTA EMENDATIVA: 2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore»;>>; MOTIVAZIONE: v. comma 2

ART. 1, LETTERA E

e) all'articolo 8, comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione»;

OSSERVAZIONI SULL'ART. 1, LETTERA E

ART. 2 (Disposizioni transitorie)

Art. 2 (Disposizioni transitorie) 1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

OSSERVAZIONI SULL'ART. 2

ART. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

OSSERVAZIONI SULL'ART. 3